

Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione di calcestruzzo con messa in riserva, per attività di recupero rifiuti, di inerti, fresato bituminoso, terre e rocce di scavo

T.A.R. Marche, Sez. I 2 maggio 2025, n. 315 - Anastasi, pres.; Morri, est. - Art. 32 E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa (avv. Mazzi) c. Comune di Fossombrone (avv. Valentini) ed a.

Sanità pubblica - Attività di recupero dei rifiuti - Nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione di calcestruzzo con messa in riserva, per attività di recupero rifiuti, di inerti, fresato bituminoso, terre e rocce di scavo.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna vicenda riguarda un progetto, in variante al PRG, presentato secondo la procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 nonché artt. 6 e 7 della L.r. n. 11/2019 per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso e per la riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo con messa in riserva, per attività di recupero rifiuti, di inerti, fresato bituminoso, terre e rocce di scavo, nell'area di una ex cava ubicata lungo la strada dei Brettoli in località Ghilardino di Fossombrone.

L'iter procedimentale è stato avviato con istanza del 12/8/2019 e si è concluso con il rilascio, da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) del 14/2/2024 (Determinazione n. 173 del Dirigente del Servizio 6 - Edilizia Scolastica - Gestione riserva naturale statale "Gola del Furlo").

Il procedimento ha avuto, in sintesi, il seguente sviluppo:

- fase preliminare con l'acquisizione della documentazione di progetto e di documentazione integrativa, incontro tecnico per l'illustrazione del progetto, pubblicazioni iniziali, ulteriori integrazioni documentali e relative pubblicazioni, indirizzi preliminari del Comune di Fossombrone sulla proposta progettuale (delibera di Giunta 21/11/2019 n. 254), prima conferenza di servizi (in data 6/8/2020), altre acquisizioni documentali, seconda conferenza di servizi (in data 24/11/2020) con acquisizione dei pareri scritti a causa di problemi tecnici nei collegamenti audio video;
- rilascio del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in data 30/4/2021 e del parere ex art. 26, commi 3 e 6, della L.r. n. 34/1992 espresso con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino in data 7/5/2021 (n. 88), a seguito dei quali l'istante ha prodotto ulteriore documentazione in recepimento delle richieste di modifica del progetto, compresa quella relativa ad una fase propedeutica del procedimento che riguardava l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 1/2021 relativa ad alcuni edifici abusivi presenti sull'area;
- approvazione del progetto, da parte del Consiglio Comunale di Fossombrone, in variante al PRG (delibera 28/6/2022 n. 33), poi integrata con delibera 26/5/2023 n. 26 in esito agli ulteriori sviluppi del procedimento con l'acquisizione di altra documentazione e pareri;
- terza conferenza di servizi (in data 19/10/2023), rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in data 20/11/2023 (n. 17), parere di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) del 28/12/2023, ulteriori integrazioni della delibera consiliare n. 33/2022 (delibera CC 30/12/2023 n. 75) e infine rilascio del PAU. Il Comune ha poi rilasciato, autonomamente, anche il permesso di costruire (n. 2024/14 del 6/5/2024).

Con il ricorso introduttivo del giudizio è stata impugnata l'approvazione del progetto, in variante al PRG, da parte del Consiglio Comunale con la delibera originaria n. 33/2022, oltre agli atti del procedimento adottati fino a quel momento. Con il primo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la delibera del Consiglio Comunale n. 26/2023 recante la prima integrazione della delibera n. 33/2022 oltre ad estendere l'impugnazione a tutti gli atti già impugnati con i precedenti due ricorsi.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il PAU, il permesso di costruire n. 2024/14, oltre ad alcuni atti propedeutici (determinazione dirigenziale della Provincia n. 1127 del 25/9/2023 recante Screening di Incidenza; parere VIA; seconda delibera di integrazione; verbale della terza conferenza di servizi) oltre ad estendere l'impugnazione a tutti gli atti già impugnati con i precedenti ricorsi.

Si sono costituiti, per resistere al gravame, il Comune di Fossombrone, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, la controinteressata ditta Boscarini Costruzioni Srl.

2. Il ricorso è complessivamente infondato nel merito. Il Collegio ritiene quindi di poter soprassedere dal trattare le



molteplici eccezioni in rito, dedotte dalle controparti resistenti, salvo quanto indicato nell'ordinanza 19/3/2025 n. 186 trattandosi di questioni in rito non superabili attraverso le deduzioni di parte ricorrente di cui alla memoria depositata in data 19/4/2025.

3. Va quindi trattato il ricorso introduttivo del giudizio.

3.1 Con il primo ad articolato motivo viene dedotta violazione dell'art. 42 del TUEL, dell'art. 7 della L.r. n. 11/2019, dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, del PTC della Provincia di Pesaro, degli artt. 3-quater, 6 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, della L.r. n. 34/1992, dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, dell'art. 27-bis del PPAR, dell'art. 11 della L.r. n. 97/1971, dell'art. 5 della L.r. n. 14/2008, dell'art. 11 del DPR 380/2001, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare in sintesi viene dedotto quanto segue:

- con la delibera n. 33/2022 il Consiglio Comunale ha approvato un progetto al di fuori delle proprie competenze che riguardano esclusivamente la materia urbanistica;

- la variante urbanistica non poteva comunque essere disposta nell'ambito del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ma avrebbe dovuto essere approvata prima di presentare l'istanza di rilascio del PAU poiché, in questo caso, non è applicabile la procedura ex art. 8 del DPR n. 160/2010 non risultano in alcun modo presenti e comprovati i requisiti rappresentati dalla mancanza o insufficienza nel PRG delle aree per l'insediamento di impianti produttivi;

- la ripermimetrazione dei vincoli di cui al PPAR è illegittima perché ritagliata sul progetto senza considerare l'intero territorio comunale come prescritto dall'art. 27-bis delle NTA del PPAR;

- trattandosi di variante puntuale al PRG avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata perché sull'area sono presenti molteplici vincoli relativi alla tutela orientata dei corsi di acqua nonché alla tutela paesaggistica, oltre al fatto che con delibera di Consiglio Comunale n. 52/1993 era stato approvato un progetto di recupero ambientale della ex cava;

- la variante dispone una illegittima sanatoria degli edifici esistenti tutti abusivi poiché realizzati in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica;

- la variante in questione non risponde agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sviluppo sostenibile perché modifica un'area agricola, già oggetto di progetto di ricomposizione ambientale non adempiuto, in zona a destinazione industriale con la previsione dell'insediamento di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso e calcestruzzo e la messa in riserva di rifiuti speciali compresi quelli provenienti dalla bonifica di siti inquinati sottraendo dunque l'area alla progettata ricomposizione;

- sull'area erano presenti abusi edilizi oggetto di ordinanza di demolizione n. 1 del 29/3/2021 rimasta inattuata ed a seguito della quale è stato avviato il procedimento di acquisizione al patrimonio del Comune degli abusi e dell'area di sedime. Di conseguenza, per tali terreni, la controinteressata non era legittimata a presentare l'istanza non avendo la disponibilità di questi beni.

3.1.1 Nessuna delle censure è fondata.

3.1.2 Circa la prima questione è sufficiente osservare che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto per quanto concerne i profili urbanistici in variante al PRG nell'ambito della procedura ex art. 8 del DPR n. 160/2010 applicabile alla fattispecie come si vedrà meglio di seguito. La delibera va quindi circoscritta ai soli effetti urbanistici che non legittimano, ovviamente, l'inizio dell'attività che potrà avvenire solo dopo il rilascio del PAU.

3.1.3 Con riguardo alla pretesa omessa valutazione circa l'insussistenza, nel territorio comunale, di altre aree idonee, va osservato che la questione era stata affrontata nell'ambito della c.d. "alternativa zero" che fu oggetto anche di una apposita osservazione e controdeduzione (cfr. Allegato A al parere VAS – osservazione 2.3), ed anche oggetto di specifica integrazione deliberativa da parte del Consiglio Comunale (cfr. delibera n. 26/2023 – pagg. 5 e 6) di cui si dirà di seguito perché impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti. Peraltro in questa sede la ricorrente non allega quali sarebbero state le aree idonee, già presenti nel territorio comunale, su cui realizzare l'insediamento produttivo in questione.

3.1.4 Circa la dedotta violazione dall'art. 27-bis delle NTA del PPAR va osservato che le censure muovono da una lettura parziale delle norme che si ritengono essere state violate ed inoltre sembrano confondere lo studio che deve essere condotto su area vasta rispetto alla variante che poi viene adottata.

La variante potrà anche essere puntuale e riguardare una piccola parte del territorio comunale purché questa parte sia stata studiata nell'ambito del contesto con il quale può interferire.

Al riguardo va osservato che "Il documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica (Elaborato 4 – par. 3.2) del vigente PTCP prevede che per determinate attività produttive <speciali>, quali quelle estrattive e di frantoio, industrie nocive, di deposito materiale, discariche, ecc., proprio per la loro specificità e per la difficoltà di definire la loro ubicazione a priori in sede di PRG, è ammissibile il ricorso a varianti <ad hoc> nel momento stesso in cui si presenta la necessità, in base ad una proposta progettuale già definita" (cfr. parere VAS paragrafo 2.2.2. pag. 5). Si tratta, con evidenza, dell'attuazione del criterio generale stabilito dall'art. 3, comma 3, della L.r. n. 13/1990 secondo cui: "Per insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali i Comuni individuano apposite zone attraverso varianti agli strumenti urbanistici generali".

Lo studio su area vasta è stato effettuato in sede di VAS (cfr. intero paragrafo 2.2.2. "Analisi della coerenza esterna", del parere VAS – da pag. 5 a pag. 11).

3.1.5 Con riguardo al dedotto vizio di difetto generale di motivazione, con particolare riferimento ai molteplici vincoli

gravanti sull'area in oggetto, va osservato che la censura sembra muovere dall'erroneo presupposto secondo cui il Consiglio Comunale avrebbe dovuto rendere una specifica e puntuale motivazione per ogni singolo aspetto riguardante l'area in questione anziché recepire e fare proprie le risultanze dell'istruttoria (che comprende anche i profili tecnici che esulano dalla competenza consiliare).

Oltre a quanto già osservato in precedenza, la delibera n. 33/2022 contiene una legittima motivazione "per relationem" anzitutto alle ragioni, di indirizzo politico-urbanistico, contenute nella delibera adottata dalla Giunta in data 21/11/2019 n. 254 che il Consiglio Comunale ha fatto proprie ed ha contestualizzato. In quella sede era stato condiviso il progetto, seppure con argomentazioni sintetiche, perché riguardante "un'area già utilizzata allo scopo" e non si può negare che tale area fosse già stata utilizzata per attività di cava e in parte per la produzione del calcestruzzo che verrebbe continuata, come non si può negare che lo stato di fatto di tale area non era quello di zona incontaminata come sembra voler sostenere parte ricorrente (non lo era neppure alla data della deliberazione consiliare in oggetto e neanche a quella di proposizione degli odierni gravami).

3.1.6 Il semplice fatto di modificare la destinazione urbanistica di un'area agricola in area per insediamenti produttivi (nel caso specifico Zona produttiva speciale di recupero attività di cava - D7), non si pone in contrasto, a priori, con i generali obiettivi di sostenibilità ambientale come sembra voglia dedurre la ricorrente con le censure di cui al paragrafo 1.8. Del resto anche in area agricola sono previsti insediamenti con un certo impatto sull'ambiente. Si pensi, ad esempio, agli allevamenti zootecnici di tipo industriale, sia "ordinari" ex art. 3, comma 1, lett. d), della L.r. n. 13/1990, che quelli da considerare "industria nociva" ex art. 3, comma 3, della stessa Legge regionale.

3.1.7 Circa la questione degli abusi edilizi non è dato innanzitutto comprendere quale sanatoria la variante avrebbe comportato, atteso che la procedura di repressione dell'abusivismo edilizio è comunque giunta a sua conclusione con il procedimento di acquisizione ex art. 31 del DPR n. 380/2001 (cfr. Documenti depositati dal Comune in data 12/7/2024 07:00 - All. 025 Frazionamento dei terreni da acquisire; All. 022 Provvedimento di identificazione dei terreni da acquisire; All. 026 Nota di trascrizione del 23/10/2023 in favore del Comune).

Per quanto concerne questa fase del procedimento, limitata all'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale in variante al PRG, non si rinvengono quindi ragioni ostative tra quelle dedotte dalla ricorrente; ragioni che avrebbero semmai potuto influire sulla conclusione del procedimento prima del rilascio del PAU poiché le sole delibere del Consiglio Comunale non avrebbero comunque avuto effetto autorizzativo per l'avvio dell'attività.

Pertanto lo stesso Consiglio Comunale aveva posto, quale condizione, il rispetto dell'ordinanza n. 1/2020 (cfr. pag. 7, punto 3, delibera n. 33/2022); "rispetto" che non significa necessariamente ottemperanza da parte del destinatario dell'ordine ma che il relativo procedimento avrebbe comunque dovuto giungere a conclusione in un modo (con l'ottemperanza) o in un altro (senza ottemperanza e quindi con la sanatoria – non avvenuta - o l'acquisizione ex art. 31 del DPR n. 380/2001).

Inoltre la censura sembra muovere dall'erroneo presupposto che tutta l'area ex cava viene oggi ridestinata alla nuova attività, ma così invece non è. Al riguardo l'Amministrazione provinciale chiarisce che l'ex cava riguardava essenzialmente l'area demaniale che oggi resta fuori ed è oggetto di ripristino ambientale;

Non è dato infine comprendere per quale giuridica ragione altri manufatti considerati regolarmente edificati avrebbero dovuto essere rimossi anziché destinati alla nuova attività produttiva che, per certi versi, si pone in continuità con quella precedente.

3.2 Con il secondo ad articolato motivo viene dedotta violazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), della L.r. n. 22/2011, dell'art. 26 della L.r. n. 34/1992 nonché eccesso di potere per carenza istruttoria ed omessa ed illogica motivazione. In particolare viene dedotto che la delibera n. 33/2022 non contiene alcuna verifica in base alla citata lett. a) secondo cui "non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica", come prescritto anche con Decreto del Presidente della Provincia n. 88/2021. Addirittura gli atti impugnati sostengono che vi sarebbe un risparmio di consumo del suolo perché verrebbero riutilizzati gli edifici esistenti e verrebbe costruito solo un modesto capannone ex novo, senza considerare che l'area della ex cava avrebbe dovuto essere ripristinata completamente alla sua vocazione agricola.

La censura è infondata.

Circa i rapporti tra l'odierna procedura e il progetto di recupero ambientale della ex cava, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 52/1993, oltre a quanto già osservato in precedenza, va ulteriormente osservato quanto segue:

- se sussiste qualcosa di illogico, il Collegio ritiene che questo sia proprio il ragionamento della ricorrente ovvero che prima di compromettere (o, meglio, continuare a compromettere) l'area di una ex cava, quest'area deve essere riportata al pristino stato attraverso il completamento di un progetto di recupero ambientale. Dopodiché potrebbe essere ricompromessa con l'insediamento di una nuova attività. Così ragionando non si intravede infatti quali utilità avrebbe tutto il lavoro di ripristino ambientale;
- la destinazione D7 deve quindi essere intesa nel senso che l'attività di cava non viene più esercitata e il sito viene recuperato (cioè riutilizzato) per altre attività diverse dalla cava (che costituisce già un recupero rispetto all'escavazione);

- il progetto di recupero ambientale deve quindi essere valutato nel suo complesso e non limitandosi ad osservare ciò che accade solo in alcune porzioni del sito originario (cfr., da ultimo, delibera consiliare n. 75/2023 – pagg. 7 e 8 - relativamente ai rapporti e i possibili conflitti tra l'odierno progetto e il progetto di recupero ambientale della ex cava).

Circa la pretesa omessa verifica di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), della L.r. n. 22/2011 va osservato che la delibera consiliare n. 26/2023 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti) è stata adottata per rispondere ai rilievi formulati dalla Provincia di Pesaro e Urbino con le note del 24/10/2022 prot. 35662 e 18/11/2022 prot. 38326 secondo cui, tra l'altro, non era stato ottemperato il rilievo contenuto al punto 4) del parere di conformità espresso con decreto del Presidente della Provincia n. 88/2021 circa la compatibilità della variante urbanistica con le ricordate disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) della L.r. 22/2011 riguardante il consumo del suolo agricolo.

3.3 Con il terzo ad articolato motivo viene dedotta violazione della DCP della Provincia di Pesaro-Urbino n. 2 del 30/1/2018 avente ad oggetto "individuazione zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti", violazione del PRGR MARCHE, dell'art. 197 del D.Lgs n. 152/2006, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione. In particolare viene dedotto che provvedimento di VAS ed il Decreto del Presidente della Provincia n. 88/2021 hanno acriticamente recepito le affermazioni della controinteressata ritenendo così, erroneamente, che l'area può considerarsi idonea, previa variante urbanistica, perché era "stata oggetto di attività produttiva di tipo estrattivo per lungo tempo". In realtà l'attività non è più esistente e quella esercitata in precedenza non riguardava la produzione di conglomerato bituminoso.

La censura è infondata.

Al riguardo va osservato, per quanto concerne la fase del procedimento qui oggetto di esame (che, come già rilevato in precedenza, non ha carattere autorizzativo), che la questione era stata espressamente trattata nel parere VAS (cfr. pag 10) dove si parla di messa riserva (R13) e deposito preliminare (D15) che erano attività preesistenti (cava). Inoltre il progetto è stato approvato in variante al PRG modificando la destinazione da agricola a produttiva.

Non emerge inoltre alcun elemento per ritenere che l'istruttoria si sia basata esclusivamente sul fatto che si trattasse di un'attività complessivamente esistente (o comunque già esercitata in sito), poiché, ad esempio, la produzione conglomerato bituminoso costituisce attività indubbiamente nuova rispetto alla precedente attività di cava.

3.4 Con il quarto motivo (indicato nuovamente con il n. 3) viene dedotta violazione dell'art. 5 lett. k) del D.M. 17/10/2007 n. 184 recante criteri uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazioni, ZCS e Zone di Protezione Speciale (ZPS). In particolare viene dedotto che il provvedimento di VAS ed il Decreto Presidenziale n. 88/2021 non hanno compiuto nessuna valutazione sul punto giungendo addirittura ad affermare che vi sarebbe un miglioramento dovuto all'implementazione dei corridoi ecologici attraverso il progetto del verde con nuove piantumazioni. Viene inoltre ribadito l'erroneità del presupposto dell'attività esistente che affligge anche la Valutazione di Incidenza.

Anche questa censura va disattesa.

Viene innanzitutto riproposta la medesima questione già trattata precedenza (cfr. in particolare paragrafo 3.2) ovvero che prima di autorizzare qualsiasi nuova attività l'area in oggetto deve essere restituita completamente alla destinazione agricola mediante ricomposizione ambientale.

Per il resto va osservato che non risponde al vero la censura secondo cui mancherebbe ogni valutazione in base al D.M. 17/10/2007 come risulta evidente leggendo il parere VAS (cfr. pagg. 8-10).

3.5 Con il quinto motivo (indicato con il n. 4) viene dedotta violazione dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ed eccesso di potere per carenza istruttoria e violazione dei principi di prevenzione e precauzione. In particolare in sintesi viene dedotto quanto segue:

- la produzione di conglomerato bituminoso costituisce pericolo per le risorse idriche del sottosuolo (parte della proprietà ricade nelle zone di protezione del campo pozzi di Ghilardino) e, al riguardo, non possono considerarsi sufficienti i pareri espressi da dall'AATO, dall'Ente gestore del servizio idrico integrato (Marche Mutiservizi), dall'ARPAM e dalla Regione;
- sul punto erano stati chiesti chiarimenti che non sono stati forniti per cui avrebbe dovuto essere applicato il comma 5, dell'art. 27-bis, del Dlgs 152/2006 che recita: "Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione";

- non può considerarsi sufficiente la prescrizione dell'ARPAM di realizzare dei piezometri che dovranno essere inclusi in un piano di monitoraggio delle acque sotterranee perché tale attività deve essere anteriore alla natura dell'impianto e non successiva.

Le censure non possono trovare condivisione.

Circa la pretesa omessa archiviazione dell'istanza va osservata la genericità della censura che non riferisce puntualmente quale sarebbe la richiesta di chiarimenti rimasta inevasa e il relativo termine da considerarsi perentorio.

Per il resto va osservato che, proprio per la vicinanza di 6 pozzi idropotabili attualmente attivi (c.d. "Campo Pozzi Ghilardino"), il progetto è stato esaminato per il suo concreto impatto sul territorio coinvolgendo l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e il gestore del servizio idrico integrato (Marche Mutiservizi) che hanno fornito specifiche prescrizioni da osservare nello svolgimento dell'attività (cfr. per quanto concerne la tutela della falda idrica, parere All. 3

al parere VAS). Inoltre anche l'ARPAM ha svolto le sue considerazioni (cfr., allegati 2a e 2b al parere VAS).

La ricorrente si limita a denunciare pretese lacune ed omissioni in studi e relazioni senza tuttavia allegare elementi tecnici di supporto alle proprie affermazioni.

3.6 Con il sesto motivo (indicato con il n. 5) viene dedotta violazione delle linee guida in materia di VAS - decreto Responsabile P.F. VVAA n. 13 del 17/1/2020, degli artt. 5, comma 1, e 3 della L.r. n. 14/2008, degli obiettivi ambientali e dei principi generali in materia di pianificazione, dell'art. 3-ter, comma 3, del D.Lgs n. 152/06, dell'art. 26 della L.r. n. 32/1994, eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare in sintesi viene dedotto quanto segue:

- travisamento generale del presupposto da cui muovono gli atti impugnati, ovvero che l'area era adibita ad ex cava. L'area avrebbe invece dovuto essere considerata zona agricola normale dopo l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale approvato nel 1993;

- ciò ha fuorviato tutte le valutazioni di conformità con i piani sovraordinati e, in particolare, con gli obiettivi di sostenibilità ambientale (perimetri di tutela dei corsi d'acqua; perimetro della tutela integrale delle scarpate in erosione; principio di sostenibilità secondo cui le ragioni di tutela dell'ambiente devono prevalere possono essere sacrificate per realizzare un progetto di natura privata).

Anche queste censure vanno disattese poiché muovono da un presupposto errato come già ripetutamente affermato in precedenza tra il progetto in questione e l'originario progetto di ricomposizione ambientale del 1993.

Per il resto va osservato che la questione delle scarpate e dell'erosione è stata valutata in sede di VAS (cfr. paragrafo 2.2.2., punto 2, pagg. 8 e 9) mentre nulla di sostanzialmente tecnico deduce la ricorrente al riguardo, limitandosi a denunciare un generico difetto di motivazione e di istruttoria, ovvero censure essenzialmente formali.

È stato inoltre valutata anche l'interferenza con il Fosso del Rozzo (cfr. lett. A del paragrafo 2.2.2. del parere VAS - pag. 6; Vedasi anche il successivo punto 1 - pag. 7).

3.7 Con il settimo motivo (indicato con il n. 6) viene dedotta violazione dell'art. 5, comma 1, della L.r. n. 2/2013 con riferimento alla Rete Ecologica delle Marche (REM), nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e contraddittorietà. In particolare viene dedotto che la variante non è stata valutata secondo le modalità prescritte dalla Regione Marche reperibili sul proprio portale e si pone in palese contrasto con gli obiettivi della REM perché prevede di trasformare l'area della cava dismessa in zona a destinazione produttiva che determinerà gravi interferenze sulle UEF interessate e interromperà la continuità del sistema di connessione di interesse regionale.

Anche queste censure muovono da un presupposto errato come già ripetutamente affermato in precedenza sui rapporti tra il progetto in questione e l'originario progetto di ricomposizione ambientale del 1993.

Per il resto la censura viene dedotta in termini estremamente generica poiché non è dato comprendere quale sarebbe la norma cogente che risulta essere stata violata e quale inammissibile discontinuità il progetto verrebbe a creare nella REM. La Rete Ecologica delle Marche è stata presa in esame già sede di parere VAS del 30/4/2021 (cfr. pagg. 10-11) e nella Valutazione di Incidenza del 10/11/2020 ma anche qui la ricorrente non offre elementi tecnici per confutare le valutazioni delle amministrazioni.

3.8 Con l'ottavo motivo (indicato con il n. 7) viene dedotta violazione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE), degli artt. 11, 16 e 18 della L.r. n. 71/1997, della direttiva regionale sensi dell'art. 6 lettera g) per la ricomposizione delle cave dismesse, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà e illogicità. Nella sostanza e in sintesi, viene dedotto che il progetto di recupero ambientale della ex cava viene realizzato solo per la parte esterna all'area in variante mentre nessun recupero ambientale verrà realizzato all'interno in violazione dell'art. 11 della L.r. n. 71/1997 e del PPAE che include, tale area, al n. 58 tra le cave dismesse che necessitano invece di interventi di ripristino recupero ambientale con classificazione CD2.

Anche questa censura va disattesa perché muove da un presupposto errato come già ripetutamente affermato in precedenza nei rapporti tra il progetto in questione e l'originario progetto di ricomposizione ambientale del 1993.

3.9 Con il nono motivo (indicato con il n. 8) viene dedotta violazione dell'art. 26 della L.r. n. 34/1992 per mancata conformità con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). In particolare viene dedotta insufficiente attività istruttoria con riguardo all'interferenza con l'area di rischio R3 condotta esclusivamente sulla base degli studi e delle analisi svolte dalla controinteressata ed insufficientemente basate sulle precipitazioni del Monte Carpegna, luogo totalmente diverso per orografia, altitudine e caratteristiche, da quello in esame. La valutazione avrebbe dovuto essere compiuta in base ai dati delle precipitazioni della stazione di rilevamento del Comune di Fossombrone.

La censura va disattesa poiché si basa esclusivamente sul parere espresso, a livello urbanistico, dalla Regione ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/1974), ma la questione è stata oggetto di maggiori approfondimenti nell'ambito del parere VIA (pag. 7), per cui va innanzitutto esclusa la totale carenza di valutazione al riguardo. Nella VIA si dice infatti che lo scenario a rischio di precipitazioni molto elevate viene affrontato con misure conformi agli standard della normativa vigente in relazione al principio dell'invarianza idraulica e del dimensionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche.

3.10 Con il decimo e ultimo motivo (indicato con il n. 9) viene dedotta violazione dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta. In particolare viene dedotto che non sono state prospettate ragionevoli alternative al progetto non potendosi ritenere

sufficienti le giustificazioni della controinteressata che ben conosceva, al momento dell'acquisto dell'area, l'esistenza di un progetto di ripristino ambientale inattuato ma che avrebbe dovuto essere portato a compimento. Non è quindi vero che non ricorrono soluzioni alternative alla variante. Viene inoltre riproposta la questione del consumo del suolo erroneamente valutata senza considerare l'area restituita alla sua naturale destinazione agricola previa ricomposizione ambientale.

Anche queste ultime censure vanno disattese poiché, nella sostanza, ripropongono questioni già ripetutamente trattate circa i rapporti tra il progetto in questione e l'originario progetto di ricomposizione ambientale del 1993.

Peraltro non è dato ancora comprendere quale avrebbe potuto essere, secondo la ricorrente, l'alternativa localizzativa che non determinasse consumo di suolo. Se è vero che si potrebbe risparmiare il suolo dell'ex cava di Ghilardino si andrà verosimilmente a consumare suolo da altra parte salvo negare, in radice, l'implementazione di un progetto del genere su tutto il territorio del Comune di Fossombrone.

4. Va ora trattato il primo ricorso per motivi aggiunti.

4.1 Per quanto già detto nel precedente paragrafo 2, il ricorso sarà trattato nei limiti delle censure che si rivolgono direttamente alle integrazioni apportate dalla delibera n. 26/2023 e agli atti da essa presupposti intervenuti dopo la delibera n. 33/2022.

Devono invece considerarsi tardive e quindi irricevibili tutte le censure che avrebbero dovuto essere dedotte contro la delibera n. 33/2022 e i relativi atti presupposti ovvero i motivi da 1 a 10 "che sostanzialmente coincidono con i mezzi già introdotti con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso di motivi aggiunti" come specificato a pag. 8 del ricorso.

Al riguardo è utile ricordare che la delibera n. 26/2023 è stata adottata per rispondere ai rilievi formulati dalla Provincia di Pesaro e Urbino con le note del 24/10/2022 prot. 35662 e 18/11/2022 prot. 38326 secondo cui:

- non era stato ottemperato il rilievo contenuto al punto 4) del parere di conformità espresso con decreto del Presidente della Provincia n. 88/2021 circa la compatibilità della variante urbanistica con le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) della L.r. 22/2011 circa il consumo del suolo agricolo;

- mancava la "Dichiarazione di Sintesi" VAS prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 156/2006 (che avrebbe dovuto dare atto anche delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni da sottoporre al Consiglio Comunale).

Oltre ad integrare la delibera n. 33/2022 sotto i due profili appena ricordati, la delibera n. 26/2023 prende atto anche degli sviluppi procedurali riguardanti l'attuazione dell'ordinanza di demolizione n. 1/2021 richiamando la Determinazione del Responsabile del III Settore – Urbanistica n. 17 del 13/3/2023 con cui si disponeva l'acquisizione gratuita, al patrimonio indisponibile, degli abusi non demoliti e della relativa area (per un totale di mq. 2690).

4.2 Resterebbero da esaminare le "integrazioni rese necessarie dagli elementi integrati/modificati" come definite sempre a pag. 8 del ricorso, ma tale integrazioni non risultano essere state specificatamente indicate nei singoli motivi in applicazione dell'art. 40, comma 1, lett. d) del c.p.a. in relazione al disposto del precedente art. 3, comma 2, circa il dovere di chiarezza nella redazione degli atti processuali.

Il ricorso cumulativo è stato infatti formulato attraverso censure "omnibus" e il Collegio si farà quindi carico di estrapolare, da ogni motivo, le censure direttamente riconducibili ai nuovi provvedimenti sopraindicati.

4.3 Al paragrafo 1.3 del primo motivo viene dedotto che con la delibera n. 26/2023 non può considerarsi sanata l'omessa valutazione circa l'insussistenza, nel territorio comunale, di altre aree idonee, che avrebbe dovuto essere effettuata da un organo tecnico (Responsabile SUAP) e non da un organo politico del tutto incompetente.

La censura è infondata.

La competenza consiliare in materia urbanistica è prevista direttamente dalla legge (art. 42, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 267/2000) e, per gli aspetti più propriamente tecnici che caratterizzano tale materia, su ogni proposta di delibera deve essere acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato (in questo caso Settore III - Servizio Urbanistica del Comune).

La deliberazione non risulta essere poi così "sbrigativa" come la descrive la ricorrente poiché prende in esame le Zone Produttive (D) di cui agli artt. 67, 68, 69, 70, 71 e 72 delle NTA del PRG oltre a ricondurre la nuova zona D7 all'elaborato 4 del PTCP già ricordato in precedenza.

Peraltro, anche in questa sede, la ricorrente continua a non indicare quali sarebbero state le aree idonee, già presenti nel territorio comunale, su cui realizzare l'insediamento produttivo in oggetto.

4.3.1 Al paragrafo 1.10 del primo motivo viene dedotto che anche la delibera n. 26/2023 deve considerarsi illegittima perché adottata senza aver prima definito, nella sua totalità, il procedimento di abuso edilizio di cui all'ordinanza n. 1/2021.

La doglianza è infondata per le stesse ragioni già evidenziate nel precedente paragrafo 3.1.7 al quale si rinvia per esigenze di sintesi espositiva.

4.3.2 Tutte le restanti censure del primo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la delibera originaria n. 33/2022.

4.4 Al primo paragrafo del secondo motivo viene dedotta censura analoga a quella di cui al paragrafo 1.3 del primo motivo circa l'incompetenza tecnica del Consiglio Comunale a certificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 11, lett. a), della L.r. n. 22/2011.

Al riguardo valgono le considerazioni già esposte nel precedente paragrafo 4.3.

4.4.1 Tutte le restanti censure del secondo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la delibera originaria n. 33/2022.

4.5 Tutte le censure del terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la delibera originaria n. 33/2022.

4.6 Con il nono motivo viene riproposta la questione della omessa valutazione di soluzioni alternative; omissione che trova conferma anche nella relazione di sintesi approvata con la delibera consiliare n. 23/2023 che fa pedissequamente riferimento alle ragioni illustrate dalla controinteressata.

La censura va disattesa.

Al riguardo va osservato che la dichiarazione di sintesi, appunto perché una sintesi, nulla aggiunge alle considerazioni che vengono “sintetizzate”, per cui vale quanto già osservato in precedenza con l’aggiunta che anche qui la ricorrente continua a non indicare quali sarebbero state le aree idonee, già presenti nel territorio comunale, su cui realizzare l’insediamento produttivo in oggetto.

4.6.1 Tutte le restanti censure del nono motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la delibera originaria n. 33/2022.

4.7 L’infondatezza delle censure precedenti rende infondato anche il decimo motivo (indicato con il n. 11) con cui si deducono vizi di legittimità derivata.

5. Va infine trattato il secondo ricorso per motivi aggiunti.

5.1 Pure in questa sede valgono le considerazioni in rito già svolte nel precedente paragrafo 4.1.

5.2 In ordine cronologico, dopo la delibera 26/5/2023 n. 26, i nuovi atti e provvedimenti sono:

- nota della Regione Marche 14/7/2023, prot. n. 901092 circa la competenza del Comune in materia di attività estrattive;
- Screening di Incidenza Specifica di cui alla Determinazione provinciale n. 1127 del 25/9/2023;
- Autorizzazioni paesaggistiche 18/10/2023 n. 12 e 20/11/2023 n. 17;
- Conferenza di servizi del 19/10/2023;
- Parere VIA del 28/12/2023 prot. 47389;
- Delibera di Consiglio Comunale del 30/12/2023 n. 75;
- PAU di cui alla Determinazione n. 173 del 14/2/2024;
- Permesso di costruire n. 2024/14 del 6/5/2024.

5.3 Anche qui il ricorso cumulativo è stato formulato perlopiù attraverso censure “omnibus” in discordanza con le prescrizioni di chiarezza e specificità di cui agli artt. 3, comma 2 e 40, comma 1, lett. a) del c.p.a.

Il Collegio si farà quindi carico di estrapolare, da ogni motivo, le censure direttamente riconducibili ai nuovi provvedimenti sopraindicati.

5.4 Tutte le censure del primo, del secondo, del quarto, del quinto, del sesto, dell’ottavo e del nono motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro gli atti oggetto dei precedenti gravami.

5.5 Ai paragrafi 3.2, 3.2.1, 3.2.2, e 3.2.3 del terzo motivo viene contestata la Determinazione Dirigenziale della Provincia n. 1127 del 25/9/2023 recante “Screening di incidenza specifico positivo alla <Comunicazione di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in modalità semplificata, ai sensi degli artt. nn. 214-216 del D.lgs n. 152/2006 (DM 05/02/1998 e smi)>, con messa in riserva R 13 su un area pavimentata esistente recintata, in località Ghilardino, all’interno della ZSC IT5310015 Tavernelle sul Metauro e della ZPS IT5310028 di Tavernelle sul Metauro D.P.R. 357/1997 D.G.R. n. 1471/2008; D.G.R. n. 1661/2020. CL.009-9 Fascicolo n. 79/2019” e l’avvenuta iscrizione dell’impianto al n. 450 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi (cfr. Documento istruttorio All. 007 deposito parte ricorrente del 18/6/2024 16:53). In particolare e in sintesi viene dedotto quanto segue:

- violazione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 52/2006 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge n. 241/1990 per illegittima proliferazione di sub procedimenti che finiscono per sottrarre elementi alla valutazione complessiva (in particolare di VIA e di Valutazione di Incidenza) della conferenza di servizi;
- violazione del DCP n. 2/2018 circa i criteri dettati sull’idoneità dell’area;
- illegittimità del documento istruttorio di VIA perché non è vero che si tratti di un “potenziamento dell’attuale messa in riserva (R13) per lo stoccaggio del fresato e all’attività di recupero del fresato e dei rifiuti inerti dell’edilizia (R5) ...e di ampliamento in superficie dell’attività (R13)”, in quanto trattasi di nuova attività.

Queste censure sono infondate.

Il procedimento “parallelo” di Valutazione di Incidenza Specifica e di iscrizione nel Registro Provinciale si è concluso prima della terza conferenza di servizi (dove, peraltro, hanno partecipato le medesime amministrazioni), per cui non è dato comprendere quale sarebbe stata la valutazione parziale svolta conclusivamente.

La pretesa violazione del DCP n. 2/2018 era già stata dedotta con il terzo motivo del ricorso introduttivo e nulla di sostanziale viene ulteriormente dedotto, in questa sede, contro i successivi provvedimenti.

Riguardo alle censure rivolte contro il documento istruttorio di VIA occorre osservare che queste si basano su una frase (citata in ricorso tra virgolette) che sembrerebbe essere stata estrapolata dal documento (cfr. inizio del paragrafo “Matrice

RIFIUTI” - pag. 19) di ben 34 pagine molto fitte. Come già osservato in precedenza, non si può tacere la pregressa storia di area produttiva di questa ex cava dove, in parte, si svolgevano le attività che oggi vengono continuate. Il passo citato dalla ricorrente costituisce parte della premessa storica, da cui poi muovono tutte le valutazioni attualizzate e circostanziate sul nuovo progetto in esame (infatti il paragrafo prosegue descrivendo dettagliatamente il nuovo ciclo produttivo di trattamento dei rifiuti).

5.5.1 Tutte le restanti censure del terzo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro gli atti oggetto dei precedenti gravami.

5.6 Con il paragrafo 7.3 del settimo motivo vengono riproposte, contro la VIA, le censure già dedotte con riguardo al PAEE, traendo spunto il parere espresso dalla Regione con nota del 14/7/2023, prot. n. 901092, circa la competenza del Comune in materia di attività estrattive. Nella sostanza la ricorrente continua dedurre che viene illegittimamente tralasciato il piano di recupero ambientale della ex cava che invece deve essere eseguito completamente prima di ogni altro intervento.

Al riguardo valgono le considerazioni ripetutamente già affermate circa i rapporti tra il progetto in questione e l’originario progetto di ricomposizione ambientale del 1993.

5.6.1 Tutte le restanti censure del settimo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro gli atti oggetto dei precedenti gravami.

5.7 Il decimo motivo è dichiaratamente rivolto contro la relazione istruttoria in ambito VIA del 22/12/2023. Al riguardo viene dedotto quanto segue:

- la VIA è illegittima perché basata su documentazione incompleta (circa le possibili alternative di localizzazione dell’impianto) non essendo stata adempiuta tempestivamente (entro i 30 giorni assegnati) la richiesta di integrazioni istruttorie di cui alla nota della Provincia del 16/11/2020 prot. n. 33358/2020 e neppure sono state fornite le informazioni supplementari richieste dalla Regione di cui alla lett. d). Il procedimento andava subito archiviato. In materia localizzativa anche la VIA non svolge adeguate verifiche sulla c.d. “opzione zero” recependo criticamente e contraddittoriamente le considerazioni della ditta;

- i chiarimenti inoltrati dalla ditta (prot 31100 del 9/8/2023) al paragrafo 12 (secondo cui il progetto ricade in area critica di piovosità molto elevata) confermano i rischi idraulici già dedotti circa le differenti quote in cui si trovano il Fiume Metauro e il Fosso del Rozzo. Tale profilo non risulta essere stato adeguatamente approfondito in sede di VIA;

- la VIA è illegittima e contraddittoria (vengono richiamati dati riportati nelle pagine 21 e 26) con riguardo alla matrice rumori e vibrazioni facendo anche un paragone tra il traffico prodotto dalla precedente attività di cava (34 viaggi al giorno) e la nuova attività che prevede 36 viaggi in entrata e in uscita al giorno ma ne vengono dichiarate solo 18. Non è invece possibile operare tale raffronto perché riguarda situazioni distanti tra loro di 16 anni quindi il confronto può essere fatto solo tra due situazioni attuali che vede l’area ex cava vocata al ripristino ambientale attraverso l’apposito Piano.

Anche queste censure non possono trovare condivisione.

Circa il preteso omesso riscontro tempestivo ad alcune richieste istruttorie che, a parere della ricorrente, avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad archiviare l’istanza ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, è sufficiente leggere il corposo documento istruttorio allegato al PAU (cfr. Allegato 004 - deposito Provincia 12/7/2024 11:14 – File: SU_2024_3500_Relaz-PAU) per rendersi conto delle molteplici istanze istruttorie intervenute nel corso del procedimento e dei riscontri sempre forniti dalla richiedente a dimostrazione del fatto che era tutt’altro che disinteressata allo sviluppo del procedimento. Non si può quindi evocare un singolo episodio di possibile tardività insanabile di fronte a un procedimento così complesso come sommariamente descritto nel precedente paragrafo 1.

Riguardo alla valutazione dei siti alternativi il Collegio non può che ribadire, stante la ripetitività delle censure benché formalmente rivolte contro nuovi provvedimenti, quanto già osservato in precedenza a partire dal rilievo che la ricorrente continua a non indicare quali sarebbero state le aree idonee, già presenti nel territorio comunale, su cui realizzare l’insediamento produttivo in oggetto.

Come ammette la stessa ricorrente, la questione della piovosità è stata presa in considerazione nell’ambito del parere VIA (pag. 7), per cui va innanzitutto esclusa la totale carenza di valutazione al riguardo. Nella VIA si dice infatti che lo scenario a rischio di precipitazioni molto elevate viene affrontato con misure conformi agli standard della normativa vigente in relazione al principio dell’invarianza idraulica e del dimensionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche.

L’interferenza della falda con il Fosso del Rozzo era stata espressamente trattata alla lett. A del paragrafo 2.2.2. del parere VAS (pag. 6) dove si legge che il tracciato indicato nella carta IGM “non sembra essere mai esistito sin dal 1955 come dimostrato nella ricostruzione storica evolutiva del corso d’acqua illustrata nelle TAVV. 4.6-I, 4.6.1-I, 4.6.2-I e 2.10.i, allegate all’istanza”. Vedasi anche il successivo punto 1 (pag. 7). È stata quindi analizzata la situazione reale che vede il Fosso del Rozzo suddiviso in due parti, cioè un canale rettilineo a cielo aperto per quella iniziale e una parte intubata per quella finale fino al Metauro.

Pure la maggiore impermeabilità dell’area, derivante dall’odierno progetto, viene dedotta in termini eccessivamente generici considerato altresì che, medio tempore, la controinteressata ha rinunciato alla realizzazione del capannone in adeguamento ai rilievi formulati dalla Soprintendenza (cfr. Doc. Allegato 009 deposito Comune del 12/7/2024 6:59).

La ricorrente, anziché limitarsi a dedurre generiche censure di difetto di motivazione e di istruttoria, avrebbero dovuto,

come già osservato in precedenti occasioni in cui sono stati dedotti profili essenzialmente tecnici, entrare nel merito dei problemi che ritengono essere rimasti irrisolti, allegando un proprio studio tecnico volto a dimostrare l'inattendibilità degli studi valutati dall'amministrazione.

Circa la questione dei rumori e del traffico va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto sembra dedurre la ricorrente, non sussiste un principio di "invarianza fonometrica" simile al principio di "invarianza idraulica", ma l'esame va condotto in base al Piano di zonizzazione acustica come avvenuto in sede di VIA (cfr. paragrafi "Matrice RUMORE E VIBRAZIONI" – pagg. 21/22; Matrice VIABILITÀ E TRAFFICO – pagg. 22/23; matrice POPOLAZIONE E SALUTE PUBBLICA – PAGG. 26/27). Infatti nessuno ha mai affermato che il nuovo impianto non produrrà rumori o comunque produrrà rumori uguali o inferiori ai rumori che derivano dall'attuale situazione della zona (cioè un'area in disuso). Non è inoltre possibile, come già rilevato in altre occasioni, estrapolare singoli e brevi passaggi di un ponderoso documento per dedurre vizi di carenza istruttoria e di motivazione. Anche in questo caso la ricorrente avrebbe dovuto allegare un proprio studio tecnico volto a sostenere il mancato rispetto dei limiti acustici di cui alla pianificazione vigente in materia (di cui, peraltro, non viene dedotta alcuna violazione salvo sostenere che, oltre ai limiti fissati dal Piano, andrebbero osservati anche non meglio identificati e quantificati limiti c.d. "di tollerabilità").

5.8 L'undicesimo motivo è dichiaratamente rivolto contro l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune. Al riguardo viene dedotto quanto segue:

- la prima autorizzazione n. 12/2023 è illegittima perché adottata il giorno precedente la terza conferenza di servizi (svoltasi il 19/12/2023) dove è intervenuta la Soprintendenza ad esprimere il proprio parere contrario alla realizzazione del capannone previsto in progetto;
- la seconda autorizzazione n. 17/2023 si adegua al parere della Soprintendenza limitatamente alle prescrizioni riguardanti le piantagioni ma omette la questione del capannone;
- per il resto le autorizzazioni paesaggistiche, ma anche il presupposto parere della Soprintendenza, sono affetti da difetto di motivazione sulla compatibilità degli interventi (eccetto il capannone) con i vincoli paesaggistici esistenti;
- sussiste anche carenza istruttoria perché la relazione paesaggistica non fa mai riferimento alla presenza del progetto di ricomposizione ambientale e alla previsione di smantellamento degli edifici esistenti connessi all'ex cava (il giudizio della Soprintendenza è quindi stato fuorviato anche in ordine alla conformità dello stato di fatto alla vigente normativa urbanistica e al PPAR).

Nessuna di queste censure può trovare condivisione.

Sulla questione del capannone occorre ancora rinviare a quanto osservato in precedenza ovvero che si tratta di opera cui la controinteressata ha poi rinunciato. La questione ha quindi perso definitivamente rilevanza poiché dovrà essere rivista se e quando la controinteressata (che si è riservata di presentare un nuovo progetto) deciderà di insistere per la realizzazione anche di tale opera.

Per quanto concerne i possibili fraintendimenti e incomprensioni, la censura pone questioni essenzialmente teoriche e dubitative. Ovviamente la ricorrente può contestare, nel merito, i singoli pareri intervenuti nel procedimento, ma senza sostituirsi ai relativi enti nel ritenere che ci siano stati fraintendimenti dovuti alle modalità di svolgimento della conferenza di servizi.

Peraltro tale amministrazione, regolarmente costituita in giudizio, nulla ha confermato circa i possibili fraintendimenti cui allude la ricorrente. Del resto è sufficiente leggere il parere preliminare del 9/10/2023 (cfr. Doc. All. 007 deposito ricorrente 18/6/2024 17:53) per constatare che le valutazioni della Soprintendenza sono state svolte nella completa cognizione di causa avendo anche partecipato alla successiva conferenza di servizi del 19/12/2023 con riserva di formulare il parere definitivo.

5.9 L'infondatezza delle censure precedenti rende infondato anche il dodicesimo motivo (indicato con il n. 13) con cui si deducono vizi di legittimità derivata.

6. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati parzialmente irricevibili e inammissibili mentre vanno respinti nel merito per la restante parte.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara parzialmente irricevibili e inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti come specificato in motivazione. Respinge i ricorsi per la restante parte.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore di ciascuna controparte costituita (quelle rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato si considerano una sola parte), delle spese processuali nella misura di € 2.500 (duemilacinquecento), a titolo di onorari di difesa, oltre alle spese generali nella misura forfettaria come da tariffa, IVA e CPA.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it